

Legge regionale 07 novembre 2022 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Art. 12

(Mobilità di comparto)

1. Per il reperimento di personale attraverso la mobilità di comparto, il Segretario regionale del Consiglio regionale provvede con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016. L'individuazione del dipendente è operata dal Segretario generale del Consiglio regionale. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2016 è necessario il consenso del Segretario generale del Consiglio regionale.